

COMUNE DI MOENA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE MOENA
PROVINCIA DE TRENT

**DISCIPLINARE - PROGRAMMA PER L'UTILIZZO E LA DISLOCAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI MOENA**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 - Utilizzo degli impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

Art. 3 - Trattamento dei dati personali

Art. 4 - Soggetti

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Rilevazione di particolari immagini

Art.7 - Aggiornamento del "Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di
videosorveglianza"

ALLEGATO A - alla Deliberazione giuntale n. 48 del 30.3.2023

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il “Disciplinare - programma per l'utilizzo e la dislocazione degli impianti di videosorveglianza” individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti, installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

2. Per le definizioni si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento europeo 2016/679, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 ed inoltre, si indica che:

- a) per *impianto di videosorveglianza* si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità di cui all'art. 6 del Regolamento degli impianti di videosorveglianza;
- a) per *designato per la gestione del sistema di videosorveglianza* si intende la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza.

Art. 2 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

- 1. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità indicate nel Regolamento:
 - b) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - c) sono installati nei luoghi indicati nell'allegato B), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 - d) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato B);
 - e) sono installati dall'Ente e gestiti dal designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e da incaricati formalmente autorizzati al trattamento

Art. 3 – Modalità del trattamento di dati personali

- 1. I dati personali raccolti sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.
- 2. I dati personali raccolti sono registrati in automatico e conservati su idonei supporti (dischi di appositi server di rete) per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti e, in ogni caso, al massimo, per il periodo di tempo indicato nell'allegato B), fatta salva la loro conservazione per finalità di polizia giudiziaria e di indagine penale.
- 3. I locali dove sono conservati gli appositi server di rete sono messi in sicurezza e gli accessi agli stessi sono contingentati ai soli soggetti autorizzati.
- 4. I dati personali raccolti sono trattati garantendone l'accesso – fisico ai locali dove sono

conservati i server e tecnico ai pc/strumenti/software tramite i quali le immagini vengono visionate/estrapolate- alle sole persone autorizzate.

5. I dati sono protetti da adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

6. Gli strumenti mobili a fine attività vengono custoditi in appositi locali e gli accessi agli stessi sono contingentati ai soli soggetti autorizzati.

Art. 4 – Soggetti

1. Il Titolare, con proprio atto in cui sono specificati istruzioni, compiti e responsabilità, nomina il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza cui spetta di sovrintendere all'installazione, al puntamento e in generale alla gestione degli impianti di videosorveglianza per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze assegnate. La programmazione delle configurazioni delle telecamere IP e del *software* sul server è a cura dell'azienda che si occupa del servizio di installazione e manutenzione del sistema, individuata quale responsabile del trattamento.

3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza nomina gli incaricati che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali rilevati, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune.

Art. 5 – Informativa

1. Nelle aree o zone in cui sono installate le telecamere, che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, è affissa un'informativa, che avverte della presenza di impianti di videosorveglianza e fornisce ulteriori sintetiche informazioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679.

2. L'informativa completa è pubblicata sul sito istituzionale.

Art. 6 - Rilevazione di particolari immagini

1. L'incaricato che prende visione di immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.

2. La visione di immagini riprese ed archiviate o il ritiro di copie da parte degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria può avvenire solo previa richiesta scritta di cui all'allegato C) inoltrata al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, indicante i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di visionare e prelevare le immagini, attestante che tale ricerca è giustificata dalla necessità di acquisire notizie e informazioni utili all'accertamento di reati o per fini di sicurezza pubblica.

Art. 7 – Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l’utilizzo e la dislocazione degli impianti di videosorveglianza”

Il “Disciplinare – programma per l’utilizzo e la dislocazione degli impianti di videosorveglianza” è costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati.